

**ATTO CAMERA**

**INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/10225**

**Dati di presentazione dell'atto**

Legislatura: 18  
Seduta di annuncio: 564 del 14/09/2021

**Firmatari**

Primo firmatario: LOVECCHIO GIORGIO  
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE  
Data firma: 14/09/2021

**Destinatari**

Ministero destinatario:

- MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 14/09/2021

**Stato iter:** IN CORSO

**Atto Camera**

**Interrogazione a risposta scritta 4-10225**

presentato da  
**LOVECCHIO Giorgio**  
testo di

**Martedì 14 settembre 2021, seduta n. 564**

**LOVECCHIO.** — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere – premesso che:

con particolare riferimento ai risparmiatori titolari di obbligazioni subordinate, la legge 30 dicembre 2018, n. 145, dispone che l'indennizzo da erogarsi sia commisurato al 95 per cento del costo di acquisto, inclusi gli oneri fiscali, corrisposto al netto di eventuali rimborsi ricevuti a titolo di transazione o di ogni altra forma di ristoro, rimborso o risarcimento, nonché del differenziale cedole percepite rispetto a titoli di Stato di durata equivalente;

il comma 500 dell'articolo 1 della medesima legge citata, specifica che «A tal fine, il Fondo interbancario di tutela del deposito (FITD), attraverso la collaborazione del sistema bancario e delle banche in liquidazione, documenta il costo di acquisto e l'incasso di somme derivanti da altre forme di indennizzo, ristoro, rimborso o risarcimento, nonché del differenziale tasso di rendimento delle cedole percepite rispetto a titoli di Stato con scadenza equivalente determinato ai sensi dei commi 3, 4 e 5 dell'articolo 9 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119»;

il Fitd, responsabile del calcolo del differenziale di rendimento cedole percepite, come prevede il dettato normativo, a quanto risulta all'interrogante avrebbe applicato un'altra forma di rendimento, quello teorico a scadenza, calcolato secondo la formula del tasso interno di rendimento, stravolgendo completamente la *ratio* legislativa, che prevedeva un rimborso integrale del 95 per cento, fino a un massimo di 100.000 euro, detratto quanto già ricevuto a qualunque altro titolo. Il Fitd, invece, avrebbe applicato un rendimento che va contro l'articolo 1, comma 500, della legge n. 145 del 2018 che rappresenterebbe soltanto un rendimento teorico a scadenza che non sarebbe mai stato percepito da alcuno anche alla luce dello stato di liquidazione coatta amministrativa in cui verserebbero alcune banche;

il Fitd interpellato da alcuni risparmiatori truffati dalle banche avrebbe scaricato ogni tipo di responsabilità su Consap, ma quest'ultima avrebbe rimandato ogni responsabilità di calcolo al Fitd;

i risparmiatori subirebbero così l'ennesima beffa qualora fosse permesso a soggetti come il Fitd o Consap di defraudarli del giusto rimborso *ex lege*;

la suddetta situazione lascerebbe aperta, come unica soluzione, il ricorso giudiziale di centinaia/migliaia di risparmiatori, con eventuali profili di danno erariale –;

se il Ministro interrogato sia a conoscenza dei fatti esposti;

se il Ministro interrogato non ritenga opportuno adottare ogni iniziativa di competenza, anche normativa, alla luce del *vulnus* creatosi nell'applicazione della legge che ha istituito il Fondo indennizzi risparmiatori (Fir), per assicurare modalità di calcolo in linea con quanto stabilito dal comma 500 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018.  
(4-10225)